

# **Corte costituzionale**

## **RUOLO DELLE CAUSE**

**UDIENZA PUBBLICA**

**Martedì, 10 Giugno 2025**

.....qt g', .52''

**Stampato il 28 maggio 2025**

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 183/2024	ord. 4 settembre 2024 Consiglio di Stato - Roberta Raso c/ Ministero delle imprese e del made in Italy	<p>art. 12, c. 3° secondo periodo, decreto legislativo 02/08/2002, n. 220, come sostituito da art. 1, c. 936°, lett. a), n. 1), legge 27/12/2017, n. 205</p> <p>Amministrazione pubblica - Cooperative - Attività di vigilanza - Previsione che dispone lo scioglimento per atto dell'autorità degli enti cooperativi che si sottraggono a tale attività con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio - Denunciata disciplina che irrazionalmente sottopone al medesimo trattamento complessivo due ipotesi nettamente diverse sul piano del disvalore, assimilando la violazione di un dovere di cooperazione strumentale alla verifica dei requisiti mutualistici alla mancanza stessa di tali requisiti - Previsione di un automatismo sanzionatorio vincolato che non conferisce spazi di valutazione discrezionale all'amministrazione - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e di proporzionalità "cardinale" o non comparativa - sottrazione alla vigilanza che rischia di determinare un effetto di deterrenza rispetto all'esercizio dell'attività cooperativa, essendo sufficiente una colpevole omissione a determinare il venir meno della società stessa, con vanificazione degli sforzi posti in essere dai soci e dalla società per il conseguimento degli interessi della cooperativa - Disposizione che rischia di compromettere la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione a carattere di mutualità - Natura punitiva ed eccessivamente severa della sanzione che confligge con l'obbligo di osservare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali che impongono il divieto di imporre pene eccessivamente sproporzionate, tutelano la libertà di impresa e il diritto di proprietà - Lesione del principio di limitazione della sovranità nazionale</p>	per Raso Roberta: Avv. Antonio MARTINI  Avv. Stato: Antonio GRUMETTO	ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

- rif. artt. 3, 11, 45 e 117, c. 1°, Costituzione;  
 art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;  
 art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 17 e 49, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 150/2024	ord. 29 maggio 2024 Corte di cassazione - Angelini Pharma spa c/ Maurizio Paone	<p>art. 14, c. 2°, decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13/10/2020, n. 126</p> <p>Lavoro - Licenziamento individuale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Divieto temporaneo di licenziamento - Preclusione, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 - Ambito applicativo - Omessa previsione del divieto temporaneo di licenziamento del dirigente per ragioni oggettive - Denunciata asimmetria di tutela dei dirigenti, garantiti solo dal divieto (temporaneo) di licenziamento collettivo e non anche dal divieto di licenziamento individuale, rispetto ai lavoratori dipendenti non dirigenti - Irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore</p> <p>- rif. art. 3 Costituzione</p>	<p>per Paone Maurizio: Avv. Mario PAONE</p> <p>per Angelini Pharma spa: Avv. Angelo Giuseppe CHIELLO Avv. Maurizio FALSONE Avv. Cesare Andrea POZZOLI</p> <p>Avv. Stato: Laura PAOLUCCI</p>	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 151/2024	ord. 29 maggio 2024 Corte di cassazione - Gruppo PSC spa c/ Giuseppe Di Giovine	art. 46 decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24/04/2020, n. 27  Lavoro - Licenziamento individuale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Divieto temporaneo di licenziamento - Preclusione, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 - Ambito applicativo - Omessa previsione del divieto temporaneo di licenziamento del dirigente per ragioni oggettive - Denunciata asimmetria di tutela dei dirigenti, garantiti solo dal divieto (temporaneo) di licenziamento collettivo e non anche dal divieto di licenziamento individuale, rispetto ai lavoratori dipendenti non dirigenti - Irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore  - rif. art. 3 Costituzione	per Di Giovine Giuseppe: Avv. Pier Luigi PANICI  per Gruppo PSC spa: Avv. Raffaele FABOZZI Avv. Roberto PESSI  Avv. Stato: Laura PAOLUCCI	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 38/2025	ord. 27 gennaio 2025 Corte d'appello di Catania - Osvaldo De Gregoriis c/ Sidra spa e altro	<p>art. 12, c. 10°, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18/12/2020, n. 176</p> <p>Lavoro - Licenziamento individuale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Divieto temporaneo di licenziamento - Preclusione, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 - Ambito applicativo - Omessa estensione del divieto temporaneo di licenziamento individuale per ragioni oggettive al rapporto di lavoro dei dirigenti - Denunciata asimmetria di tutela dei dirigenti tutelati solo dal divieto (temporaneo) di licenziamento collettivo e non anche dal divieto di licenziamento individuale rispetto ai lavoratori dipendenti non dirigenti - Irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore</p> <p>- rif. art. 3 Costituzione</p>	Avv. Stato: Pietro GAROFOLI	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ord. 236/2024	ord. 18 novembre 2024 Tribunale di Bolzano - R. H. c/ Provincia autonoma di Bolzano	<p>art. 1, c. 36°, in combinato disposto con art. 1, c. 6°, e Allegato A legge Provincia autonoma di Bolzano 08/05/2020, n. 4</p> <p>Salute - Sanzioni amministrative - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività - Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive - Misure generali - Sanzioni in caso di inosservanza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale</p> <p>- rif. art. 117, c. 2°, lett. q), Costituzione</p>	<p>per R. H.: Avv. Renate HOLZEISEN</p> <p>per Provincia autonoma di Bolzano: Avv. Lukas PLANCKER Avv. Laura FADANELLI Avv. Cristina BERNARDI Avv. Doris AMBACH Avv. Alexandra ROILO</p>	PITRUZZELLA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ord. 225/2024	ord. 4 novembre 2024 Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - Mario Cerofolini c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS	<p>art. 3, c. 1°, legge 26/07/1965, n. 965; art. 43, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del 29/12/1973, n. 1092</p> <p>Previdenza - Pensioni - Trattamento di quiescenza - Base pensionabile - Previsioni le quali non stabiliscono che, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, a ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima - Denunciate disposizioni che, non prevedendo la possibilità di neutralizzare i periodi di contribuzione aggiuntivi rispetto a quello minimo richiesto per l'accesso al trattamento pensionistico, confliggono con il principio di ragionevolezza, inteso quale principio di razionalità - Disciplina che determina, a fronte di un maggior impegno lavorativo, ulteriore rispetto ai requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico, una rilevante riduzione dell'importo del trattamento medesimo - Incisione sull'adeguatezza dell'assegno percepito rispetto alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza - Violazione del diritto alla retribuzione proporzionata e adeguata e della garanzia previdenziale - Normativa che determina la possibilità di riduzione della misura del trattamento pensionistico nei confronti dei soli dipendenti pubblici - Violazione della tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano - Lesione del principio che riconosce particolare valore sociale all'attività dei pubblici impiegati che sono al servizio esclusivo della Nazione</p> <p>- rif. artt. 1, c. 1°, 3 e, in particolare, 3, c. 1°, 35, c. 1°, 36, 38, c. 2°, e 98, c. 1°, Costituzione</p>	<p>per Cerofolini Mario: Avv. Giorgio BORRI</p> <p>per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS: Avv. Antonella PATERI Avv. Giuseppina GIANNICO Avv. Lidia CARCAVALLO Avv. Sergio PREDEN</p> <p>Avv. Stato: Pietro GAROFOLI</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ordd. 178 e 195/2024	<p>ord. 14 agosto 2024 Tribunale di Brescia - R. A. in proprio e n.q. di legale rappresentante di G. D. srl in liquidazione c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS</p> <p>ord. 3 ottobre 2024 Tribunale di Brescia - D. Q. e altro c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS</p>	<p>art. 2, c. 1° bis, decreto-legge 12/09/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11/11/1983, n. 638, come modificato da art. 23, c. 1°, decreto-legge 04/05/2023, n. 48, convertito, con modificazioni, in legge 03/07/2023, n. 85</p> <p>Sanzioni amministrative - Previdenza e assistenza - Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Previsione che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso - Denunciata previsione di un minimo edittale per la sanzione amministrativa sotto soglia penale che conduce a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità dell'illecito posto in essere, mostrandosi più afflittiva di quella penale - Disciplina incongrua, illogica e irrazionale - Impossibilità per il giudice civile di graduare la sanzione che accentua la maggior afflittività di quest'ultima, determinando risultati abnormi e una disparità di trattamento anche in relazione alle condizioni economiche dell'autore del fatto</p> <p>- rif. art. 3 Costituzione</p>	<p>per R. A. in proprio e n.q. di legale rappresentante di G. D. srl in liquidazione: Avv. Aurora Maria ROMERIO (ord. 178/2024)</p> <p>per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS: Avv. Antonino SGROI Avv. Carla D'ALOISIO (ord. 178/2024)</p> <p>per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS: Avv. Antonino SGROI Avv. Emanuele DE ROSE Avv. Ester Ada Vita SCIPLINO Avv. Carla D'ALOISIO (ord. 195/2024)</p> <p>Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI Avv. Stato: Davide Giovanni PINTUS</p>	CASSINELLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ric. 38/2024	Regione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p data-bbox="725 188 1209 336">artt. 1, c. 2°, 2, c. 1° e 2°, 3, c. 1°, 2°, 3° e 8°, 4, c. 1°, 3° e 6°, 5, c. 1° e 2°, 6, c. 2°, 7, c. 2°, 10, c. 6°, e 15, c. 1°, lett. b), decreto-legge 25/06/2024, n. 84, convertito, con modificazioni, in legge 08/08/2024, n. 115</p> <p data-bbox="725 368 1209 1445">Ambiente - Energia - Approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico e necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2024/1252 - Previsioni che stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici - Presentazione presso la Commissione europea di una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale - Pronunciamento da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) integrato dal Ministro della difesa, dall'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea - Adozione, nel caso di progetti sulla terraferma, della determinazione del CITE sentita la Regione interessata - Misure di coordinamento - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, con il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale - Invasione</p>	<p data-bbox="1236 188 1639 300">per Regione autonoma della Sardegna: Avv. Mattia PANI Avv. Roberto Silvio MURRONI Avv. Alessandra PUTZU</p> <p data-bbox="1236 336 1653 416">per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA Avv. Stato Melvio MAUGERI</p>	SANDULLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

delle competenze statutarie in materia mineraria, di industria e commercio - Violazione della normativa di attuazione della riforma costituzionale operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 - Sostituzione dello Stato all'amministrazione regionale nell'adozione di provvedimenti necessari, senza considerazione del parere rilasciato dalla Regione autonoma su materie di esclusiva competenza - Eccedenza del potere sostitutivo dello Stato alle Regioni nell'adempimento degli obblighi europei - Violazione della clausola di maggior favore - Violazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, come declinati dal Regolamento (UE) 2024/1252.

Istituzione, per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione, di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini - Istituzione di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del predetto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'art. 2, nn. 8) e 10), del medesimo Regolamento, delle materie prime critiche strategiche - Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 84 del 2024, c. da 1 a 3, anche quando nel medesimo progetto strategico è compresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione - Individuazione dell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche -

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

Competenza al rilascio dell'autorizzazione unica per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche della direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy - Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - Predisposizione e sottoposizione da parte di tale Comitato, ogni tre anni, all'approvazione del CITE di un Piano nazionale delle materie prime critiche - Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche - Permesso di ricerca - Approvazione da parte del CITE del Programma entro il 24 marzo 2025 - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e attribuzione allo stesso Comitato del compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico - Denunciate disposizioni che confliggono con l'assetto costituzionale delle competenze legislative esclusive e amministrative, delineate dallo Statuto, dalla Costituzione, dalle relative norme di attuazione e dal diritto comunitario, come declinato dal Regolamento (UE) 2024/1252 - Disciplina che esautora l'autonomia regionale del suo potere esecutivo in relazione all'esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali sulle miniere - Disposizioni che, nel creare una nuova autorità che duplica uffici amministrativi già esistenti e operanti a livello regionale, non perseguono la finalità di semplificare l'attività amministrativa e non perseguono l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato

- rif. artt. 3, 5, 97, 114, 116, 117, c. 1°, 3°, 4° e 5°, 118 e 120, c. 2°, Costituzione; artt. 1, 3, lett. a), h), e m), 4, lett. a), 6, 14, 46 e 54 Statuto speciale per la Sardegna; Regolamento

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

UE 11/04/2024, n. 1252; artt. 1, 2, c. 2°, 3, 6, 8, 9, 21, c. 2°, lett. b) e c), 37, c. 1° e 2°, lett. d), e 48 decreto Presidente della Repubblica del 19/06/1979, n. 348; artt. 6, c. 1°, e 8 legge 05/06/2003, n. 131; artt. 36, c. 2°, 40, c. 3° e 4°, e 41 legge 24/12/2012, n. 234